

# CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO DI AFFARI

Tra

La ditta **Stud s.r.l.** codice fiscale 0222222222, iscrizione REA 333333 con sede legale a Genova, Via Pesconico n° 36/6 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore;  
-Preponente- in via breve **Stud**

e

la società **ENNECI ITALIA & PARTNERS s.r.l.**, con sede legale a Genova in Via Ceccardi Roccatagliata n° 4/5, Partita Iva 01777970995, iscrizione REA GE-435100, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore;  
Procacciatore- in via breve **ENNECI**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

## 1. OGGETTO.

Con il presente contratto il Procacciatore assume stabilmente l'incarico di promuovere la vendita di "servizi" della **Stud** ed esattamente:

a) Segnalazione clienti ambito professionale per corsi e audiodirezioni

## 2. ZONA CLIENTELA.

**2.1** Il presente mandato viene affidato senza esclusiva di zona e senza limitazioni della stessa

**2.2** La Preponente si riserva il diritto – che il procacciatore espressamente le riconosce – di apportare variazioni alla "zona" senza che tale iniziativa comporti per il Procacciatore titolo di risarcimenti, indennizzi, risoluzioni od altro. Le variazioni di zona verranno comunicate con preavviso di due mesi.

**2.3** Il Procacciatore riconosce nella zona di sua competenza una clientela cosiddetta "preferenziale o direzionale" costituita da Clienti acquisiti dalla preponente o da precedenti agenti in data anteriore al presente contratto e di cui alla lista che il Procacciatore sottoscrive contestualmente a questo contratto. Per tale clientela al Procacciatore non compete provvigione, indennizzo o rimborso alcuno.

## 3. DIVIETO DI CONCORRENZA

**3.1** Per tutta la durata del presente contratto, il Procacciatore si impegna a non vendere né a trattare sotto qualsiasi firma né direttamente né indirettamente o per interposta persona fisica o giuridica, né attraverso interessenze o partecipazioni in altre imprese, "beni e/o servizi" uguali o simili a quelli della preponente in tutta la regione di Liguria con l'esclusione della zona di Imperia.

**3.2** La preponente si riserva la facoltà – riconosciuta al Procacciatore - di intervenire direttamente o a mezzo di propri collaboratori subordinati e non, per coordinare l'attività del procacciatore con la sua.

## 4. RAPPRESENTANZA

Il Procacciatore non ha alcun potere di rappresentanza della Preponente e non può impegnarla sotto qualsiasi forma salvo specifica autorizzazione scritta conferita caso per caso

## 5. INCASSI

Il Procacciatore non può incassare alcun importo destinato o di spettanza della Preponente per gli affari conclusi o da concludersi per il suo tramite e neppure può compensare eventuali suoi crediti per provvigioni od altro nei confronti della Preponente con somme destinate o di spettanza di quest'ultima e delle quali per qualsiasi titolo, ragione o causa ne abbia possesso o detenzione.

## 6. PAGAMENTI

Le rimesse di pagamento dei "servizi" o prestazioni della **Stud** sono eseguite direttamente dal Cliente alla Preponente.

## 7. RISERVATEZZA

**7.1** Al Procacciatore è fatto divieto di rivelare a terzi o comunque di servirsi in danno della Preponente della conoscenza di dati e notizie riguardanti l'attività della preponente.

**7.2** Qualsiasi utilizzo del marchio **Stud**, in particolare nelle attività di promozione e pubblicità svolte dal Procacciatore nelle zone di ,andato deve essere necessariamente approvato dalla Preponente.

**7.3** La violazione dei suddetti divieti provocherà l'immediata risoluzione del contratto per fatto e colpa del Procacciatore oltre al risarcimento dei danni.

## 8. PROVVIGIONI

**8.1** Le provvigioni saranno liquidate esclusivamente sui servizi e prodotti fatturati al cliente all'avvenuto relativo pagamento degli stessi.

**8.2** La Preponente si riserva il diritto – che il Procacciatore le riconosce – di accettare o meno ordini o incarichi senza che la mancata accettazione costituisca titolo per la maturazione di provvigioni, compenso, indennizzo, risarcimento, rimborso spese e quant'altro.

**8.3** L'ammontare delle provvigioni viene calcolato in percentuale sull'importo al netto dell'Iva e della ritenuta d'acconto. Tale percentuale è convenuta nella misura del 15% (quindici per cento), verrà corrisposta ad avvenuto incasso da parte della Preponente.

**8.4** La **Stud** dovrà comunicare al procacciatore l'elenco degli **ordini di lavori affidati** mediante lettera. Tale elenco costituisce la base di calcolo per trattamento provvisoriale.

**8.5** Le provvigioni verranno liquidate bimestralmente entro 30 giorni dalla fine del bimestre e previo ricevimento della fattura emessa dal procacciatore.

#### **9. DANNI**

Qualora per qualsiasi fatto anche colposo imputabile al Procacciatore, alla **Stud**, derivi un danno (lucro cessante, danno emergente o all'immagine della società) al Procacciatore, non solo non competerà la provvigione, ma sarà tenuto al risarcimento del danno che viene quantificato per ogni singolo fatto – forfetariamente – in EUR 310,00 (trecentodieci/00) per le spese amministrative e generali oltre a quelle il cui ammontare verrà dedotto dalla Preponente.

Tali danni vengono risarciti mediante deduzioni dalle provvigioni, rimosse fino da ora ogni eccezione sulla normativa di questo paragrafo.

#### **10. VALIDITA' TEMPORALE**

Il presente contratto è a tempo indeterminato e potrà essere risolto in qualsiasi momento con preavviso di tre mesi mediante comunicazione scritta.

#### **11. SPESE INERENTI AL CONTRATTO**

Tutte le spese sostenute per le esecuzioni del contratto ed adempimento dei relativi obblighi sono a carico della preponente, mentre sono a totale carico del Procacciatore tutte le spese di viaggio, vitto, alloggio, telefono, corrispondenza e quant'altro.

#### **12. AFFARI IN CORSO ALLA DATA DI RISOLUZIONE**

Il Procacciatore avrà il diritto alle provvigioni sugli affari conclusi dalla Preponente sulla base di ordini raccolti dal Procacciatore accettati dalla mandante entro tre mesi dalla cessazione del mandato di agenzia.

Per tali affari il Procacciatore sarà tenuto a prestare l'opera di sua competenza, se richiesto dalla Preponente, per la loro completa esecuzione anche dopo la cessazione del rapporto.

Genova, 02 febbraio 2008

### **PER ACCETTAZIONE**

**LA PREPONENTE**  
Stud s.r.l.

**IL PROCACCIATORE**  
ENNECI ITALIA & PARTNERS s.r.l.